

Sentenza n. 432 del 2005 (Trasporti pubblici regionali)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo *de quo* era stata sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia in riferimento agli articoli 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. In particolare, la disposizione censurata appariva in contrasto con l'articolo 32 Cost., in quanto – pur essendo la tutela della salute un diritto fondamentale dell'individuo da riconoscere anche agli stranieri – il beneficio previsto dalla norma regionale non era riconosciuto agli stranieri residenti nella Regione Lombardia colpiti da una totale invalidità fisica e violava, altresì, il generale canone di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 Cost., introducendo un trattamento differenziato rispetto a situazioni che – riferendosi a misure di sostegno introdotte a favore di individui gravemente invalidi – non presentavano elementi di diversità rilevanti per l'ordinamento. Il rimettente, infine, ne asseriva il contrasto con l'articolo 35, primo comma, Cost., essendo il beneficio in questione riconosciuto anche al fine di tutelare chi si trovi in difficoltà rispetto al lavoro per favorire il recupero delle energie psicofisiche, e con l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), Cost., in quanto, nell'introdurre un regime differenziato tra cittadini italiani e stranieri, sarebbe stata violata la riserva alla legislazione statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.).

La *ratio* del beneficio è riconducibile alla scelta del legislatore regionale di agevolare, attraverso la fruizione gratuita del servizio, l'accesso al sistema dei trasporti pubblici locali in favore di un gruppo di persone accomunate dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità, ma con una preclusione ben precisa nei confronti degli stranieri.

A tal proposito, la Consulta ricorda che il principio di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, con la conseguenza di considerare legittima la previsione di norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza – o all'inverso ne sia privo – purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti. Quanto al diritto alla salute ed ai connessi trattamenti sanitari, anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere comunque garantito. Premesso ciò, per la Corte la previsione di tariffe gratuite o agevolate per gli invalidi risponde a finalità sociali, non è in alcun modo ricollegabile al diritto alla salute né è destinato a soddisfare altri diritti fondamentali; tuttavia, ciò non esclude affatto che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari, necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza. Secondo il Giudice delle leggi, *al legislatore (statale o regionale che sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria.* (Considerato in diritto n. 5.2). La disposizione in esame, invece, nella parte in cui non include tra coloro che godono del beneficio anche gli stranieri residenti, è in contrasto con l'articolo 3 Cost. perché assicura la circolazione gratuita non a tutti i soggetti totalmente invalidi residenti in Lombardia ma soltanto a quelli, fra essi, che godono della cittadinanza italiana. Ma per la Consulta *il requisito della cittadinanza non può assumersi (...) quale «criterio preliminare di accesso» al beneficio, e senza che lo stesso sia stato «pensato in riferimento ad una specifica categoria di soggetti»; esso, infatti, si atteggia – nella disposizione – come uno specifico presupposto che condiziona l'ammissione al regime di favor, non diversamente dagli altri specifici requisiti che valgono ad identificare le singole categorie privilegiate.*

Né può dirsi, come ritiene la Regione, che il requisito della cittadinanza possa legittimamente concorrere a selezionare i fruitori della provvidenza in ragione delle esigenze finanziarie, al pari di quello della residenza, dal momento che – mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio – a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed

incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione. (Ibidem).

La Corte ricorda che l'articolo 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) espressamente sancisce il principio secondo cui "gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste [...] per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti", e che gli articoli. 2 e 3, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nell'ambito dei principi fondamentali e per quanto attiene alle prestazioni in tema di *handicap*, equiparano ai cittadini gli stranieri e gli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

Pertanto, la norma regionale che introduce una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali, è costituzionalmente illegittima *in parte qua*, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

dott. ssa Paola Garro